

Omologazione risultati gare del 2/11/2019 - 3° giornata di ANDATA - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
KAWASAKI RUGBY CALVISANO	-LAFERT R. SAN DONA'	27 - 10	(4- 1)	Sig. ANGELUCCI R.
HBS RUGBY COLORNO 1975	-RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	20 - 23	(3- 2)	Sig. VEDOVELLI F.
MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL (Posticipata al 3/11/2019)	-IM EXCHANGE VIADANA 1970	16 - 5	(1- 1)	Sig. GNECCHI G.
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	-ASD RUGBY LYONS	31 - 8	(4- 1)	Sig. CHIRNOAGA G.
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	-POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	34 - 22	(4- 4)	Sig. SCHIPANI V.
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	-RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL	38 - 3	(5- 0)	Sig. SPADONI A.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	15	3	3	0	0	17	116	46	70	0	3
KAWASAKI RUGBY CALVISANO	15	3	3	0	0	14	97	43	54	0	3
MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL	14	3	3	0	0	10	85	42	43	0	3
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	13	3	3	0	0	9	83	48	35	0	3
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	11	3	2	0	1	12	91	40	51	0	3
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	11	3	2	0	1	9	74	56	18	0	3
IM EXCHANGE VIADANA 1970	5	3	1	0	2	7	53	72	-19	0	3
LAFERT R. SAN DONA'	5	3	1	0	2	6	49	72	-23	0	3
HBS RUGBY COLORNO 1975	1	3	0	0	3	7	51	97	-46	0	3
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	1	3	0	0	3	8	57	112	-55	0	3
RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL	1	3	0	0	3	5	45	110	-65	0	3
ASD RUGBY LYONS	0	3	0	0	3	6	44	107	-63	0	3

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA ASD RUGBY LYONS IN DATA 30 OTTOBRE 2019

Il Giudice Sportivo,

Vista l'istanza presentata dalla società ASD RUGBY LYONS a mezzo PEC in data 30 ottobre 2019 (ore 10.03), a firma del Presidente il Signor Guido PATTARINI, avente ad oggetto la segnalazione di un comportamento antisportivo non rilevato dalla terna arbitrale nella partita RUGBY VIADANA 1970 – SD RUGBY LYONS, Campionato TOP 12 svoltasi il giorno 27 ottobre 2019 presso lo Stadio Zaffanella di Viadana;

Assegnati i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del regolamento di Giustizia FIR ed acquisita al fascicolo d'ufficio la memoria difensiva della società RUGBY VIADANA 1970 PEC del 4 novembre 2019 (ore 12.32), dichiara completata la fase dell'istruttoria.

L'istanza trae origine dalla segnalazione di un episodio definito "molto spiacevole" svoltosi durante la gara nell'ultima azione della partita sul risultato di 31-22 per i padroni di casa. "...dopo una touche giocata nella metà campo del Viadana e un avanzamento dei tre quarti dei Lyons, il numero 11 (Lorenzo Maria Bruno), resisteva a un primo placcaggio e successivamente veniva placcato al collo a un metro dalla linea di meta, mentre il n. 15 (Giovanni Via), veniva placcato da dietro senza palla. I due falli non sono stati sanzionati dall'arbitro e nemmeno segnalati dal segnalinee che seguiva l'azione a pochi metri. Subito dopo l'azione, l'arbitro terminava la partita. A noi preme evidenziare quanto accaduto, prima di tutto per l'incolumità dei nostri atleti placcati in modo irregolare e poi per il danno creato alla nostra squadra: non è stata infatti concessa la meta di punizione (doverosa perché il nostro giocatore Lorenzo Maria Bruno era oramai in area di meta). In sintesi avremmo segnato la quarta meta, avremmo concluso la partita sul 31-29 e quindi ottenuto due punti in classifica. Alleghiamo alla presente il video che dimostra quanto sopra esposto, che, ripetiamo a noi risulta estremamente grave".

Replicava brevemente il RUGBY VIADANA 1970 con una memoria dal seguente tenore "...con la presente la scrivente società Rugby Viadana 1970, cod. fir 461083, nella persona del Presidente Arletti Giulio tessera fir 400088, specifica che le azioni, come descritte nel ricorso presentato dalla società Rugby Lyons, non sono state sanzionate dall'arbitro e ritenute non penalizzabili, proprio perché l'arbitro e guardalinee seguivano l'azione a pochi metri di distanza e hanno potuto valutare con precisione la situazione. Indi per cui il ricorso è improcedibile".

L'istanza non è accoglibile.

Giova ricordare come gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, in ogni stato e grado del giudizio e nel rispetto delle disposizioni procedurali, riprese televisive o filmate, le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale, nelle seguenti ipotesi: (b) Qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.

Nel caso prospettato dalla società RUGBY LYONS viene riferito come si sarebbero verificati due distinti episodi antisportivi non rilevati dalla terna arbitrale che meriterebbero, a dire dell'istante, di un accertamento a mezzo video.

Il referto arbitrale non riporta quanto dedotto dalla società istante ed il Giudice Sportivo ha provveduto a verificare preliminarmente con il direttore di gara, il signor Manuel BOTTINO le contestazioni mosse.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA ASD RUGBY LYONS IN DATA 30 OTTOBRE 2019

Lo stesso ha potuto specificare che "eravamo nell'ultimo minuto di gioco, e l'azione si è spostata verso la touche lato destro del campo dove era presente il Giudice di Linea Emanuele TOMO'. Dalla mia posizione, stavo correndo verso la linea di touche, ho ritenuto che il placcaggio fatto, dalla difesa del RUGBY VIADANA 1970, sul giocatore Lorenzo Maria BRUNO fosse regolare e tale da non meritare l'adozione di un provvedimento arbitrale e che un secondo contatto tra un giocatore dei LYONS RUGBY ed uno VIADANA RUGBY è stato da me ritenuto un normale scontro di gioco. Avevo modo di parlarne con il collega TOMO' rappresentando la mia decisione e constatando che il tempo era finito, fischiando così la fine della partita".

Nulla da aggiungere alla ricostruzione del direttore di gara senonché, anche volendo tutto ammettere, al Giudice Sportivo non gli è concesso, dal Regolamento di Giustizia e dalle norme del Regolamento dell'attività Sportiva, entrare nel merito di valutazioni meramente tecniche operate dal direttore di gara, come quelle evidenziate dall'istante (placcaggio al collo ad un metro dalla linea di meta ed un placcaggio da dietro senza palla).

PQM

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia FIR, **rigetta** l'istanza proposta dalla società ASD RUGBY LYONS e stante la soccombenza dispone incamerarsi il contributo per accesso alla giustizia di Euro 150,00= (centocinquanta).

Roma, 7 novembre 2019

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **CANALI MATTEO**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 18° del 1°tempo
- **CEBALLOS IGNACIO BERNARDO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 29° del 2°tempo
- **DI STEFANO GIUSEPPE**, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- **FRAGNITO DAVIDE**, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 24° del 1°tempo
- **MOMBERG CHRISTIAN JACOBUS**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- **PAVAN GILBERTO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)